C12097 - SUPERMERCATO TOSANO CEREA/RAMO DI AZIENDA DI BENNET
Provvedimento n. 26652

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 giugno 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n.217;

VISTA la comunicazione della società Supermercati Tosano Cerea S.r.l., pervenuta in data 29 maggio 2017;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Supermercati Tosano Cerea S.r.l. (di seguito "Tosano") è una società controllata da persone fisiche, titolari dell'intero capitale sociale, aderente al Gruppo Vegé, che opera nella distribuzione commerciale al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo tramite una rete di vendita costituita prevalentemente da supermercati, nonché da ipermercati ad insegna "*IperTosano*".
Nel 2016 il fatturato realizzato in Italia da TOSANO è stato di circa 620 milioni di euro.

2. Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda appartenente alla società BENNET S.p.A. (di seguito "Bennet"), costituito da un punto vendita, di circa 5.000 metri quadrati, sito in Colle Umberto, in provincia di Treviso (di seguito "ramo d'azienda").
Il fatturato complessivamente realizzato nel 2016 da tale punto vendita è stato pari a circa 10 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo, da parte di Tosano, del Ramo d'Azienda descritto.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parti d'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

5. Essa, tuttavia, non rientra nell'ambito di applicazione della medesima legge, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 16, comma 1 della legge n. 287/90, in quanto, a livello nazionale e nell'ultimo esercizio disponibile, il fatturato totale realizzato dal ramo di azienda acquisito non è stato superiore a 50 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione in esame non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella